



ASSOCIAZIONE CULTURALE
AMICI della CENTRALE di MALNISIO APS
Via Volta, 27 - MALNISIO
33086 MONTEREALE VALCELLINA
C.F. 90009470932 P.IVA 01846750931
Email: amici.centrale@libero.it

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA CENTRALE DI MALNISIO APS**

Il giorno **21 MAGGIO 2022**, alle ore **19,00** nella Sala Rossa del CENTRO MUSEALE della ex Centrale IDROELETTRICA "A. Pitter", si è riunita in seconda convocazione l'**Assemblea Straordinaria** dei soci dell'**ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI della CENTRALE di MALNISIO APS**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione modifica allo STATUTO per adeguamento al D.Lgs. n. 117/2017 secondo quanto indicato dalla regione Friuli V. Giulia - Registro Associazioni;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i sottonotati Soci:

ANSELMI Pieromano	NSLPMN45L02F596X
BASALDELLA Dario	BSLDRA48A13A516K
BASSO Ireos	BSSRSI51A30A516L
FASSETTA Giovanni	FSSGNN48E28F596P
FASSETTA Mercedes	FSSMCD47L55F596N
GASPAROTTO Giovanni Battista	GSPGNN47D01C885K
PETRACCO Giuliano	PTRGLN46D29H657M
ROMANESE Fulvio	RMNFVL43L31C327N
SANTINI Maria Carla	SNTMCR50R41F089D
ROSSI Mario	RSSMRA49T08F596V
ROVEREDO Ivano	RVRVNI44P17F596G
DE CESCO Paolo	DCSPLA60C28L424I
ZAVAGNO Antonio	ZVGNTN46R26I904V

SOCI presenti a mezzo

DELEGA: Zero

DELEGATI: Zero

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, comma 5, e dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci, e può validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quindi si procede, dopo la verifica della regolarità dei Soci presenti, con la nomina del Presidente dell'Assemblea e del Segretario Verbalizzante.

Sono nominati, all'unanimità, a Presidente dell'Assemblea il Socio sig. **ANSELMI PIEROMANO** ed a Segretario Verbalizzante dell'Assemblea la Socia sig.ra **SANTINI MARIA CARLA**.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver rilevato, e constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, procede per discutere e deliberare sui punti dell'Ordine del Giorno cedendo la parola al Presidente della Associazione sig. **GASPAROTTO G. BATTISTA**.

1 - Approvazione modifica allo STATUTO per adeguamento al D.Lgs. n. 117/2017 secondo quanto indicato dalla regione Friuli V. Giulia - Registro Associazioni;

Presidente dell'Associazione, dopo aver distribuito ai Soci copia dell'articolo n. 2 dello STATUTO da modificare, relaziona i presenti sulla necessità della modifica statutaria. Tale provvedimento deriva dalla comunicazione della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli V. Giulia che, con **DECRETO N. 1548/SPS del 09/06/2021 ci registrava al n. 1401 del Registro Regionale della Associazioni di Promozione sociale di cui all'articolo 20 della L.R. 23/2012**.

La lettera di accompagnamento del Decreto, Prot. 0018378/ P del 11/6/2021, rilevava nello statuto, che potevano essere iscritti in qualità di Soci anche gli Enti pubblici, ciò in difformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

La medesima lettera comunicava, inoltre, che tali modifiche possono essere intraprese, come previsto dal D.L n. 77 del 31/5/21 pubblicato in GU al n. 129 del 31 Maggio 2021, entro il **31 MAGGIO 2022**.

Nel caso di non modifica decade la possibilità di essere Registrati al Registro Regionale ed al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Evidenzia e legge, quindi, la modifica da apportare:

ARTICOLO ESISTENTE da modificare

Articolo 2 – Ambito Territoriale e Forme di attività

1. L'Associazione riunisce in associazione tutte le persone fisiche, **Enti Pubblici** ed Enti del Terzo Settore, senza scopo di lucro, che intendono attivamente operare al fine dello svolgimento delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità: storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del comprensorio in cui essa ha sede e, in generale, della Regione Friuli Venezia Giulia, sviluppando lo spirito di appartenenza e comunanza del cittadino per quanto attiene la realtà paesana della Frazione di Malnisio e del Comune di Montereale Valcellina, della ex Provincia di Pordenone della regione Friuli Venezia Giulia. Il numero degli Enti del Terzo Settore o Associazioni senza scopo di lucro non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione Sociale.
2. L'Associazione, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Possono

essere iscritti come associati tutti coloro che, per motivazioni varie, sono interessati all'attività dell'Associazione. L'Associazione è apolitica e apartitica.

ARTICOLO MODIFICATO

articolo 2 – Ambito Territoriale e Forme di attività

1. L'Associazione riunisce in associazione tutte le persone fisiche, Enti del Terzo Settore, senza scopo di lucro, che intendono attivamente operare al fine dello svolgimento delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità: storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del comprensorio in cui essa ha sede e, in generale, della Regione Friuli Venezia Giulia, sviluppando lo spirito di appartenenza e comunanza del cittadino per quanto attiene la realtà paesana della Frazione di Malnisio e del Comune di Montereale Valcellina, della ex Provincia di Pordenone della regione Friuli Venezia Giulia. Il numero degli Enti del Terzo Settore o Associazioni senza scopo di lucro non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione Sociale.
2. L'Associazione, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Possono essere iscritti come associati tutti coloro che, per motivazioni varie, sono interessati all'attività dell'Associazione. L'Associazione è apolitica e apartitica.

Il Presidente dell'Assemblea: dopo aver richiesto se ci sono domande o richieste di chiarimento, e, riscontrando, che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione la modifica all'articolo 2 dello STATUTO.

La modifica viene approvata alla unanimità dei presenti, pertanto lo STATUTO verrà debitamente modificato e registrato per essere nuovamente inviato agli enti di competenza.

3. - VARIE ED EVENTUALI

Non ci sono richieste di parola.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, l'Assemblea termina alle **ore 19,30.**

ALLEGATI:

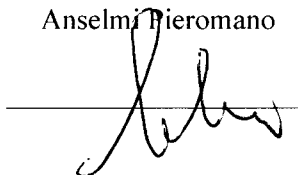
N. 1 CONVOCAZIONE;

N. 1 STATUTO MODIFICATO

Malnisio, 21 Maggio 2022

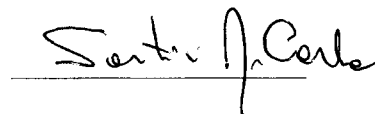
Il Presidente dell'ASSEMBLEA

Anselmi Pieromano



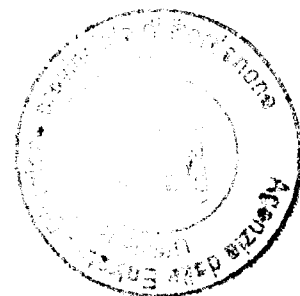
Il Segretario Verbalizzante

Santini Maria Carla



atto registrato a Pordenone il 01/06/2022
n. 1549 mod. 3 per liquidati € ESENTE
di cui per imposta (POT) € 1
con allegati: 1

A. FOND. M. R. V. LEONE





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI della CENTRALE DELLA di MALNISIO APS"

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale, ai sensi del Codice Civile e dell'articolo 35 e seguenti del D. Lgs. 117/2017, delle Leggi Regionali in vigore nel Friuli Venezia Giulia, ed assume la denominazione di " **ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI della CENTRALE di MALNISIO APS**".
2. L'Associazione ha la Sede legale in **VIA VOLTA 27 – MALNISIO - ex Centrale Idroelettrica "A. PITTER"** - nel Comune di **MONTERALE VALCELLINA**.
3. L'eventuale cambio di sede legale non comporta modifica statutaria, ma dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci e con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Ambito Territoriale e Forme di attività

1. L'Associazione riunisce in associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore, senza scopo di lucro, che intendono attivamente operare al fine dello svolgimento delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità: storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del comprensorio in cui essa ha sede e, in generale, della Regione Friuli Venezia Giulia, sviluppando lo spirito di appartenenza e comunanza del cittadino per quanto attiene la realtà paesana della Frazione di Malnisio e del Comune di Montereale Valcellina, della ex Provincia di Pordenone della regione Friuli Venezia Giulia. Il numero degli Enti del Terzo Settore o Associazioni senza scopo di lucro non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione Sociale.
2. L'Associazione, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Possono essere iscritti come associati tutti coloro che, per motivazioni varie, sono interessati all'attività dell'Associazione. L'Associazione è apolitica e apartitica.

Articolo 3 – Finalità e Scopo

1. Scopo principale dell'Associazione è promuovere la culturale e le tradizioni locali, dove essa ha sede e più in generale della ex provincia e della Regione Friuli Venezia Giulia, operando per sviluppare lo spirito di comunanza ed appartenenza del cittadino con la realtà della Frazione di Malnisio e con la più ampia realtà del proprio Comune e della realtà Regionale.
2. Per ottenere il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Associazione intraprende, per mezzo dei suoi Associati, tutte quelle iniziative che siano idonee agli scopi sociali, che siano di propria iniziativa e anche su stimolo esterno.
3. Le iniziative di interesse generale che l'Associazione ha per oggetto sociale sono:
 - a. Svolgere, in via esclusiva o principale l'attività mirata alla valorizzazione e conservazione della Ex Centrale Idroelettrica "Antonio PITTER" di Malnisio, riconosciuta come luogo di interessanti caratteristiche di archeologia industriale. Promuove, sostiene e svolge attività utili alla conservazione, esposizione e divulgazione del patrimonio architettonico, strumentale e documentale, nonché attività didattica a testimonianza della Storia della Energia Idroelettrica di questo territorio;
 - b. Collaborare con gli Enti Pubblici e Privati di ogni forma e natura giuridica che hanno interesse allo sviluppo della cultura, del folklore, delle tradizioni e della storia delle comunità locali;
 - c. Operare fattivamente per organizzare turisticamente la realtà locale, proponendo alle Amministrazioni locali e regionali tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, paesaggistiche ed artistiche, nonché il patrimonio storico, artistico monumentale ed ambientale del comprensorio Comunale e Regionale;
 - d. Operare al fine di sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti di ospiti con la conoscenza del territorio di appartenenza: comunale, provinciale, regionale e nazionale;
 - e. Promuovere e sviluppare le attività nel settore sociale e del volontariato a favore della comunità locale con proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati alla educazione, alla formazione ed allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale al fine di eliminare eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico- didattici per gruppi scolastici o esteri, per favorire la conoscenza del territorio, della cultura del medesimo con il collegamento ai valori del territorio e della cultura locale, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e minoritarie;
 - f. Favorire proposte e manifestazioni utili alla conoscenza della storiografia locale e Regionale mediante opuscoli, pubblicazioni, promozioni, eventi, edizioni di ogni genere e con ogni mezzo;
 - g. Promuovere la produzione e la valorizzazione dei prodotti locali e Regionali a mezzo di eventi, spettacoli, incontri, convegni ed ogni altra attività di promozione e sviluppo del territorio, in ogni sua forma;
 - h. Proporre ogni azione o attività ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi sociali ovvero al finanziamento degli stessi, eventualmente a mezzo di attività commerciali accessorie ovvero connesse alla promozione e la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti;
 - i. Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportare nel senso più ampio.

1549
01/06/2022
ESENTE
1

[Handwritten signature]

4. Tali attività si identificano nelle seguenti attività d'interesse generale previste dall'articolo 5 del Decreto Legislativo del 3 Luglio 2017 n. 117:
- a. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117;
 - b. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117;
 - c. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera k) del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.
5. L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 4 – Associati

1. Sono Associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi dell'Associazione, è comunque prevista l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.
2. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. I soggetti che intendono fare parte dell' Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
4. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. Il numero degli Associati non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.
6. Gli Associati si distinguono in:
 - a. Associati Fondatori, che sono preferibilmente gli ex Dipendenti ENEL, firmatari dell'Atto Costitutivo. I Soci Fondatori cessano la loro funzione e diventano Soci Ordinari con la nomina degli Organi dell'Associazione;
 - b. Associati Ordinari, sono coloro che sono stati ammessi con Deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. La quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e potrà essere anche pari a zero;
 - c. Associati sostenitori, sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie e straordinaria;
 - d. Associati onorari, sono gli Enti o le persone che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
7. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 5 – Diritti e Doveri degli Associati

1. Ogni Associato, purché iscritto nel libro dei Soci da almeno trenta giorni, ed in regola con il versamento della quota associativa al momento dell'Assemblea ha diritto:
 - a. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
 - b. di voto per la elezione degli organi amministrativi dell'Associazione;
 - c. se di maggiore età, a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione;
 - d. di ricevere le eventuali pubblicazioni dell'Associazione;
 - e. di frequentare i Locali dell'Associazione
 - f. a fruire dei servizi dell'Associazione ed a partecipare a tutte le sue attività;
 - g. di esaminare i Libri Sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente entro trenta giorni dalla richiesta. In particolare l'accesso potrà avvenire con le seguenti modalità: la documentazione presa in visione non potrà essere asportata, nemmeno fotocopiata o fotografata, potrà altresì richiedere informazioni sui documenti visionati.
2. Ogni Associato ha l'obbligo di:
 - a. rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
 - b. versare la quota associativa nella forma e la quantità stabilita da Consiglio Direttivo;
 - c. non operare in danno o concorrenza dell'Associazione.

Articolo 6 – Ammissione e Perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato si perde per:

- a. decesso;
- b. recesso, da comunicare al Presidente dell'Associazione almeno 3 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale;

Aut. Soc.

esclusione, l'esclusione è Deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

1. Costituiscono Organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea degli Associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. L'Organo di controllo.

Articolo 8 – Assemblea degli Associati

1. Possono partecipare e costituiscono l'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati iscritti nel Libro degli Associati entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa, ed in regola con il versamento della quota associativa.
2. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano gli associati medesimi.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno.
4. **Compiti dell'Assemblea ordinaria:**
 - a. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e quando previsto il soggetto o i soggetti quali l'Organo di controllo;
 - c. Approva il Bilancio Consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio o ritenuto opportuno, il Bilancio Sociale;
 - d. Delibera sulla responsabilità dei componenti gli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. Decide sui ricorsi contro provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
 - f. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. Ha il compito di dare direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
 - h. Procedere alla rinomina del Consiglio Direttivo alla sua scadenza o in caso di dimissioni.
5. **Compiti dell'Assemblea Straordinaria:**
 - a. Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - b. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
6. All'Assemblea possono partecipare tutti gli Associati, ordinari e sostenitori, con diritto di voto, che devono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta conferita ad altro Associato. Ogni Associato non può ricevere che una sola Delega.
7. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.
8. Le Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria, sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea eletto tra i presenti alla Assemblea e viene assistito da un Segretario. Tale funzione può essere svolta dal Segretario della Associazione.
9. L'Assemblea Ordinaria che Straordinaria, è indetta dal Presidente dell'Associazione su Deliberazione del Consiglio Direttivo che stabilisce la data e l'Ordine del Giorno, a mezzo avviso, portato a conoscenza degli Associati almeno otto giorni prima della data fissata, con consegna dell'avviso: a mano, con posta ordinaria, posta elettronica e/o pubblica affissione.
10. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da indire almeno una ora dopo, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza (cinquanta per cento più uno) degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.
11. L'Assemblea Straordinaria, che si riunisce per: eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione, è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto e Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per Deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.
12. Bilancio Preventivo, sul Programma delle attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o degli Associati, nonché, del Bilancio Sociale ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatorio o ritenuto opportuno.
13. L'Assemblea per l'approvazione dei Bilanci deve essere convocata entro il 30 Aprile di ogni anno.
14. L'Assemblea Straordinaria è convocata:
 - a. dal Presidente quando ne ravvisa la necessità;
 - b. quando sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo;
 - c. con motivazione scritta, da almeno il trenta per cento degli Associati in regola con il pagamento della quota annua;
 - d. per le modifiche statutarie;



e. per lo scioglimento dell'Associazione, fusione o scissione dell'Associazione.

15. Delle riunioni della Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dovrà essere redatto il Verbale e le relative Deliberazioni dovranno essere firmate dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, gli atti sono consultabili da tutti gli associati presso la Sede Sociale.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

1. L'Assemblea, fissa il numero dei componenti Il Consiglio Direttivo e lo elegge tra gli Associati, Il Consiglio Direttivo ed è composto da: non meno di cinque e non più di dieci.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto Costitutivo e successivamente, dalla Assemblea degli Associati, i Consiglieri eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.
3. Il Consigliere Anziano, colui che ha ricevuto le maggiori preferenze, convoca neo eletto Consiglio ed è chiamato a presiedere la prima riunione.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, almeno quattro volte all'anno, oppure che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri. Il Consiglio si riunisce, di norma, presso la sede sociale o presso luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più Anziano di età. In apertura di riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il Verbale. Il Presidente ed il Segretario, che ha il compito di redigere il Verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.
6. I Consiglieri che risultano assenti, ingiustificatamente, per più di tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con Deliberazione del Consiglio Direttivo, che provvede alla surroga nella modalità prevista:
 - a. dal primo dei non eletti nella elezione del Consiglio Direttivo; in caso di non accettazione viene seguito dall'immediatamente primo non eletto;
 - b. nel caso non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga qualora fosse compromessa la funzionalità dell'Organo, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo;
 - c. nel caso la vacanza nel Consiglio Direttivo riguardi il cinquanta per cento più uno dei componenti, l'intero Consiglio sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese, dalla vacanza, indire l'Assemblea elettiva per la nuova elezione del Consiglio Direttivo.
7. Motivo di decadenza del Consiglio Direttivo si ha allorché l'Assemblea degli Associati non approva il Bilancio Consuntivo Economico e Finanziario, in tale caso, il Presidente dovrà, entro un mese, indire l'Assemblea elettiva per la nuova elezione del Consiglio Direttivo.
8. Per la validità della Deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
9. In particolare è compito del Consiglio Direttivo:
 - a. deliberare circa l'ammissione degli Associati e, nel caso motivarne il rigetto;
 - b. predisporre le bozze di Bilancio di Esercizio e la Relazione sull'attività svolta; quando ciò sia obbligatorio o ritenuto opportuno, il Bilancio Sociale.
10. Spetta, inoltre al Consiglio Direttivo:
 - a. la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità sociali, che non siano dalla legge o dallo presente Statuto, riservate tassativamente all'Assemblea;
 - b. la gestione del patrimonio sociale, la predisposizione di un conto di previsione ed il relativo programma di attuazione;
 - c. deliberare su eventuali regolamenti interni atti a regolamentare la gestione della Associazione e della sua attività;
 - d. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti alla Assemblea;
 - e. deliberare, annualmente, l'importo della quota sociale;
 - f. la nomina del: Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
11. Delle riunioni Consiliari deve essere redatto apposito Verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante, approvato di volta in volta dal Consiglio Direttivo, consultabile da tutti gli Associati presso la Sede Sociale.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
13. Alla riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, soggetti o enti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse dell'Associazione.
14. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente.

Articolo 10 – Il Presidente del Consiglio direttivo

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione; con la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed a maggioranza dei voti espressi.
2. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con le modalità previste per la elezione del Presidente.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo; può essere riconfermato. La carica è gratuita.

lib
fine

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente; in caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea degli Associati ed è responsabile dell'amministrazione e della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.
6. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Articolo 11 – I Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, sarà composto da tre componenti eletti dall'Assemblea, anche tra i non associati. Il Collegio provvede, al suo interno, alla nomina del Presidente; il Presidente viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare periodicamente e, occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità dell'Associazione.
3. I Revisori dei Conti dura non carica due anni e sono rieleggibili, decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo o qualora venga eletto l'Organo di controllo, con effetto immediato.

Articolo 12 – L'Organo di Controllo

1. La nomina dell'Organo di Controllo da parte dell'Assemblea degli Associati, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'Articolo 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.
2. Ai componenti l'Organo di Controllo si applica l'Articolo 2399 del Codice Civile. I suoi componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'Articolo 2397 del Codice Civile. In caso di organo di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. Al superamento dei limiti di cui all'Articolo 31 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117, si dovrà nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 13 – Le Risorse Economiche e Finanziarie

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. le quote ed i contributi degli Associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi pubblici: dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali o di Istituzioni pubbliche o da privati, finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e. proventi per cessione di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera marginale e sussidiaria, comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - f. proventi da attività di raccolta fondi, anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i Volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza con i Sostenitori ed il Pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di Regia di cui all'Articolo 7 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117, e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore;
 - g. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell' associazionismo e di promozione sociale.

Articolo 14 – Patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
2. L'Associazione non può distribuire, anche in maniera indiretta, di utili ed Avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, quote, a fondatori, associati, lavoratori collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto.

Articolo 15 – Libri Sociali Obbligatori

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma1, del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117, gli enti del Terzo settore devono tenere:
 - a. il libro degli associati o aderenti;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 16 - Volontariato



1. Tutte le attività, per il perseguimento dei fini istituzionali, sono svolte in forma volontaria, libera e gratuita avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I Volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro; ai Volontari, o alle persone che hanno operato per l'associazione nell'ambito delle attività istituzionali, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche dell'Associazione sono a titolo gratuito.

Articolo 17 – I Volontari

1. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità; Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'Articolo 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.
2. Qualora l'Associazione si avvalga di Volontari, così come previsto dall'Articolo 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli Articolo 17 e 18 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117

Articolo 18 – Bilanci

1. Entro il 30 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di Bilancio di Esercizio formato dallo Stato Patrimoniale, dal Bilancio di Esercizio e dalla Relazione di missione, ovvero del Rendiconto di Cassa nei casi previsti dalla Legislazione vigente e a sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Aprile per la definitiva approvazione.
2. L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
3. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di Legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio di Esercizio, predispone il Bilancio Sociale da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Aprile, per la definitiva approvazione.
4. Il Rendiconto approvato sarà disponibile per la visione presso la Sede dell'Associazione.

Articolo 19 – Incompatibilità

Le cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione sono incompatibili con cariche elettive in pubbliche amministrazioni (enti locali).

Articolo 20 – Partecipazione a Consorzi, Enti, Comitati o Associazioni

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi Ente, Comitato o altra Associazione.

Articolo 21 - Scioglimento

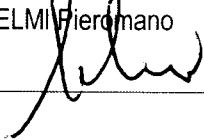
In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio netto viene totalmente devoluto ad un 'Ente o Associazione del Terzo Settore che risieda nell'ambito comunale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, agli Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Articolo 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.

Articolo 22 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore e, in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117. e sue modifiche e integrazioni e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

ANSELMINI Ferdinando



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

SANTINI Maria Carla

